

□
R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6115 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED]

contro

Ministero della Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Della nota AIFA del 26 maggio 2020 recante “sospensione autorizzazione all'utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al di fuori degli studi clinici”, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\10\2020:

Della nota AIFA del 22 luglio 2020 recante “idrossiclorochina nella terapia dei pazienti adulti con COVID-19”, nella parte in cui conferma la sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo off-label del farmaco a base di idrossiclorochina al di fuori degli studi clinici, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti,

che sin d'ora ci si riserva di impugnare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 il dott. [REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, dopo il rigetto, con ordinanza n. 5911 del 14.09.2020, della precedente istanza cautelare, l'istanza presentata con motivi aggiunti non è fondata su circostanze nuove ed è pertanto inammissibile, visto che l'art. 58 del cpa prevede che "le parti possono riproporre la domanda cautelare al collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Dauno Trebastoni

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

